DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ATTIVITA' SVOLTA DAL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Art. 5

Scuole nazionali

Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:

a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;

b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;

c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;

d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;

e) scuola nazionale unita' cinofile da valanga;

f) scuola nazionale unita' cinofile da ricerca in superficie;

g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;

h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso. Le attivita' delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.

Versione in vigore dal 13 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
Estremi	Legge 21 marzo 2001, n. 74
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-favorire-l-attivita-svolta-dal-corpo-nazionale/art-5-scuole-nazionali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it